



Rep. N. 16
Con. N. 216

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	PRESIDENTE
Dott. Raffaele Agostini	GIUDICE rel. ed est.
Dott. Francesca Sirianni	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per concordato preventivo, presentato in data 3 luglio 2018 (e dunque, nei termini concessi a seguito di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F), dalla società "LAZZARINI FRANCO COSTRUZIONI S.r.l. UNIPERSONALE", con sede in Ascoli Piceno, via delle Pratoline n. 340, REA n. AP 176209, C.F./partita IVA: 01822480446;

Letto il decreto con cui, a norma del novellato art. 163 L.F., veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, previa sommaria delibazione di fattibilità del piano concordatario, con la nomina (rectius, la conferma, essendovi stata già nomina in relazione al precedente concordato preventivo " con riserva ") quale commissario giudiziale del dott. Giuseppe Marini di

Ascoli Piceno e con la fissazione dell'udienza del 13 dicembre 2018 per l'adunanza dei creditori;

Visto il decreto del 17 gennaio 2019 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177, comma 1, L.F., dichiarava, a norma degli artt. 177, 178 e 180 L.F., l'approvazione della proposta di concordato e l'apertura del giudizio di omologazione, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio della società debitrice, del Commissario Giudiziale e degli eventuali creditori dissenzienti, per il giorno 21 marzo 2019 alle ore 11,30;

Visto l'atto di costituzione in giudizio depositato in data 7 marzo 2019;

Visto il parere motivato redatto ai sensi dell'art.180 dal Commissario Giudiziale, in data 12 marzo 2019;

Letta l' opposizione all' omologa pervenuta nell' interesse di Gabrielli avv. Sergio;

Letta la nota redatta il 20 marzo 2019 dalla società in concordato ed esaminate le deduzioni rese a verbale dall' opponente;

Udite la relazione del Giudice Relatore, nonché le deduzioni e conclusioni delle parti nell'udienza del 21 marzo 2019.

O S S E R V A

Ritiene il Tribunale di dover omologare il concordato preventivo come sopra proposto e di dover respingere, per infondatezza, l' opposizione proposta;

In primo luogo, la maggioranza prevista dall'art. 177 L.F. nuova formulazione è stata raggiunta.



- In secondo luogo, la domanda di concordato deve essere valutata, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 80/2005, indipendentemente dalla regolare tenuta, da parte del debitore, delle scritture contabili e dalla meritevolezza del medesimo.

In terzo luogo, pur essendo venuto meno l'obbligo di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 40%, ma essendo stato introdotto per i concordati liquidatori il limite minimo di soddisfazione pari al 20% dell'ammontare dei crediti chirografari, la percentuale offerta si attesta, appunto, anche a seguito della critica rivisitazione del C.G., su tale percentuale in favore dei predetti creditori.

In quarto luogo, è esclusa per il Tribunale qualsiasi valutazione sulla convenienza economica del concordato, prevista dalla vecchia formulazione del n. 1 dell'art. 181 L.F., essendo prevista una sorta di valutazione di convenienza solo nel caso, estraneo alla fattispecie in disamina, in cui vi sia una suddivisione in classi e l'opponente appartenga ad una classe dissenziente o oppure vi siano dei creditori dissenzienti costituenti il 20% degli ammessi al voto che si oppongono all'omologazione del concordato: il 4° comma, seconda parte, dell'attuale art.180 L.F., sancisce che, nel caso di creditori appartenenti ad una classe di creditori dissenzienti che "possono essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili" il Tribunale può approvare (recte, omologare) il concordato nonostante il dissenso predetto (si tornerà più diffusamente su tale punto, in occasione della disamina dell' opposizione).

In quinto ed ultimo luogo, ritiene il Collegio, in



adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito che sta consolidandosi sul punto, suggellata da arresto delle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 1521/13 del 23.1.2013, che il controllo giudiziale sulla proposta concordataria debba riguardare la fattibilità giuridica del piano proposto ai creditori e che sotto tale profilo nessuna controindicazione risulta al tribunale.

Per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il piano su cui si basa la proposta di concordato preventivo sottoposto ai creditori appare attendibile e sostenibile e non presenta particolari elementi di criticità. In proposito è sufficiente richiamare quanto già osservato dal Commissario Giudiziale nel parere depositato il 12 marzo 2019 e ribadito all'udienza del 21 marzo 2019;

Durante l'udienza citata e anche nell'atto di costituzione depositato il 7.3.2019, nonché nei successivi scritti difensivi, la società debitrice ha insistito per la declaratoria di omologa del concordato, sussistendone i presupposti.

Come accennato, l'opposizione proposta è infondata, per le ragioni di seguito esposte, pur essendo l'avv. Gabrielli pienamente legittimato a proporla, essendovi interessato a seguito della pesante falciatura subita rispetto ai crediti per prestazioni professionali vantati.

Trattasi, in estrema sintesi, di creditore privilegiato, rispetto al quale la società, supportata dal vaglio del C.G., contesta non già la natura ma l'entità del credito richiesto.



Egli si è lamentato sin da subito col C.G. di tale
falcidia rimanendo inascoltato; correttamente, non ha
votato in adunanza in quanto privilegiato e non
intenzionato a rinunciare a tale status.

Ebbene, le contestazioni sulla natura o sull' entità dei
crediti, affrontate dal G.D. in occasione dell' adunanza
ai soli fini del voto, debbono formare oggetto di
apposito giudizio ordinario, che non a caso l' avv.

Gabrielli ha dimostrato di aver appena intrapreso.

Il creditore che contesti l' appostazione del proprio
credito al chirografo piuttosto che al privilegio, o che
ritenga non corretta od ingiusta l' indicazione del
proprio credito operata dalla società, può e deve avviare
per l' accertamento di quanto invoca un apposito giudizio
ordinario dinanzi al giudice competente, non essendo ciò
precluso neppure dalla definitività del decreto di
omologa; anzi, la giurisprudenza reputa inammissibile
l' opposizione all' omologazione con la quale si contesti
unicamente il diverso trattamento del proprio credito:
da un lato il concordato preventivo non prevede una
fase di verifica dei crediti analoga alla procedura
fallimentare, dall' altro - in concreto - nessuna
influenza ha la questione in relazione all' esito delle
votazioni. E comunque, l' entità del credito dell' avv.
Gabrielli non è tale, in ogni caso, da influenzare ex
se l' esito del giudizio di omologa.

Non apparendo però le doglianze del creditore strumentali
o ictu oculi infondate, in punto di entità dei compensi
professionali spettantigli, non può che disporsi l'
accantonamento della parte del credito in contestazione,
che dovrà essere effettuato dall' organo liquidatore
contestualmente ai pagamenti dei creditori di pari rango.

In altre parole, la procedura dovrà porre in essere la fase di liquidazione e pagare i creditori nell' ordine stabilito dalla legge (per intero spese di giustizia, prededuzioni e privilegi; nella misura del 20% i chirografari): l' avv. Gabrielli verrà regolarmente pagato per l' importo del credito non contestato e contestualmente verrà accantonata la somma corrispondente al credito contestato , pari ad € 58.245,88 oltre interessi, in attesa della decisione definitiva dell' adito giudice ordinario).

L' opposizione dell' avv. Gabrielli, in definitiva, pur comprensibile, non è idonea a determinare la reiezione dell' omologa.

Come detto, il legislatore ha previsto, in via generale, che nel caso in cui siano proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio (ovviamente, qualora li ritenga necessari, ammissibili e rilevanti), anche delegando uno dei componenti del collegio, ed ha poi specificato che, solo nel caso in cui vi sono creditori dissenzienti che rappresentano il 20% degli ammessi al voto ovvero siano previste diverse classi di creditori ed un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesti la convenienza della proposta (tutte ipotesi estranee a quella concreta, laddove l' avv. Gabrielli è creditore non ammesso al voto in quanto privilegiato e che comunque non raggiunge il 20% degli ammessi al voto), il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Ad avviso del Tribunale l' opposizione proposta non è meritevole di accoglimento,

sulla scorta degli elementi a disposizione, ivi compresi i chiarimenti forniti dal Commissario (la tenuta del concordato si regge sull' esito dell' attività liquidatoria ma anche e soprattutto sulla cospicua rinuncia parziale al proprio credito da parte del creditore ipotecario, la quale verrebbe meno in caso di fallimento; è vero che il "fondo rischi" non è stato concretamente costituito, ma è altrettanto vero che il valore di mercato dei beni supera, e non di poco, il fabbisogno concordatario) i quali risultano sufficienti ai fini del decidere e rendono superflua ogni ulteriore attività istruttoria, unitamente alle considerazioni appena esposte.

Il Commissario Giudiziale ha come accennato concluso esprimendo parere favorevole alla proposta di concordato preventivo in disamina.

Osserva, poi, il Tribunale che l'alternativa del fallimento non garantirebbe soluzioni più favorevoli sotto il profilo della liquidazione delle attività, anche in ragione del fatto che esso comporterebbe tempi e costi sicuramente maggiori.

Per tutte le considerazioni esposte, l' opposizione va respinta e la proposta concordataria appare pertanto pienamente omologabile.

Quanto ai tempi di pagamento dei creditori ritiene il Tribunale che, in assenza di previsioni legislative, la specificazione dei tempi di soddisfacimento attenga al giudizio di convenienza del concordato che, in mancanza di certezza sulla realizzazione futura delle vendite immobiliari, è ora preclusa al Tribunale, tenendo conto del fatto che nel presente giudizio non risultano dedotte ipotesi liquidatorie alternative più brevi.



Inoltre, ad avviso del Collegio il tempo occorrente per il pagamento dei creditori va valutato più che altro nella fase esecutiva del concordato, poiché qualora il Commissario Giudiziale accertasse che il credito non è realizzabile, e che quindi "mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", dovrebbe attivare la procedura di cui all'art. 173 L.F. per la dichiarazione di fallimento, relazionando al Giudice Delegato che, esperite le opportune indagini, andrebbe a promuovere dal Tribunale detta declaratoria.

Per completezza, ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, a mente dell' art. 186 L.F.

Va altresì osservato che il termine di nove mesi dalla presentazione della domanda di concordato, entro cui dovrebbe intervenire il decreto di omologazione (testo attuale dell'art. 181 L.F.), non risulta essere un termine perentorio, poiché la legge non commina alcuna sanzione di decadenza, perenzione o inammissibilità per l'inosservanza di esso; peraltro, il termine de quo è stato ampiamente rispettato, tenuto conto del fatto che il ricorso ex art. 161 c. 1 L.F. è stato depositato in data 3 luglio 2018.

Rileva il Tribunale che l'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il provvedimento di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze, anche se l'art. 185 L.F., per un chiaro difetto di coordinamento, seguita a stabilire che "dopo l'omologazione del concordato, il Commissario Giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le



modalità stabilite nella sentenza' (??) di omologazione".
Pertanto, si ritiene necessario fissare, col presente decreto, solo un termine finale entro il quale i creditori vadano soddisfatti (salvo possibilità di proroga per giustificati motivi), di tre anni, salvo proroga, dalla data del presente provvedimento: il commissario giudiziale dovrà comunicare con atto scritto alla società ed ai creditori l'avvenuta omologa del concordato preventivo e la durata dello stesso;

Rileva ancora il Tribunale che il concordato proposto dalla Società ricorrente è un concordato con cessione di beni e pertanto, ai sensi dell'art. 182 L.F. non abrogato, in quanto ancora compatibile con la nuova disciplina, il Tribunale deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e di un Comitato dei Creditori, nonché a determinare "le altre modalità della liquidazione".

In proposito, corre l'obbligo di rammentare che è modificato l'orientamento sinora assunto dal Tribunale, di nominare Liquidatore lo stesso Commissario Giudiziale, atteso che un autorevole arresto giurisprudenziale (Cass. 18.1.2013 n. 1237) ha affermato l'impossibilità di nominare liquidatore lo stesso commissario giudiziale, per conflitto di interessi.

La complessità della procedura, tenuto conto del numero e delle caratteristiche degli immobili da alienare, impone di nominare due Liquidatori Giudiziali, aventi professionalità diverse e fra loro complementari.

Va evidenziato sin d'ora che, per evidenti ragioni di efficienza economica ed in considerazione dell'effetto sinergico dell'attività svolta, il compenso finale ad

essi spettante, da determinare secondo i consueti criteri dettati dal D.M. n. 30/2012 e succ. mod.;, non potrà comunque superare quello previsto a favore di un unico Liquidatore, dovendosi quindi procedere alla suddivisione dell' unico onorario complessivo, nella misura che verrà liquidata dal tribunale, per la quota di un mezzo (1/2) in favore di ciascun professionista.

Dunque, vanno nominati due Liquidatori affinché provvedano alla liquidazione dei beni ed alla riscossione dei crediti, con le forme che riterranno più opportune e secondo condizioni economiche più vantaggiose possibili e che garantiscano la concreta esecuzione del piano proposto dalla Società debitrice, provvedendo ad accantonare, non appena ciò si renderà possibile, l' importo di € 58.245,88, oltre interessi, in attesa dell' esito del giudizio ordinario avviato, dall' avv. Gabrielli.

P. Q. M.

Visti gli artt. 181 e 182 L.F.;

1. Omologa il concordato preventivo proposto dalla "LAZZARINI FRANCO COSTRUZIONI S.r.l. UNIPERSONALE", con sede in Ascoli Piceno, via delle Pratoline n. 340, REA n. AP 176209, C.F./partita IVA: 01822480446;
2. Respinge l' opposizione proposta da Gabrielli avv. Sergio;
3. Nomina Liquidatori nelle persone del **Dott. Francesco TONELLI** con studio in C.Da Cerreto, n.1 - Castel Di Lama (0736/814888) e dell' **Avv. Piergio**



D' ANGELO con studio in Via San Giovanni, 10 - San Benedetto Del Tronto (0735/781310);

4. Rimette al G.D. la nomina del Comitato dei Creditori;

5. Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

I Liquidatori prenderanno in consegna, subito dopo l'accettazione dell'incarico, i beni ceduti inventariandoli alla presenza del legale rappresentante della Società debitrice, e redigendo apposito verbale da depositare in Cancelleria.

I Liquidatori provvederanno a redigere e depositare in Cancelleria, entro tre mesi dalla accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti il debitore ed i commissari giudiziali, provvedendo altresì a comunicarlo tramite P.E.C. o, in caso ciò non sia possibile, anche a mezzo fax, posta elettronica o per il tramite del portale dei fallimenti ai creditori.

I Liquidatori provvederanno, nel termine di tre anni dalla data del presente decreto, e salvo proroga per giustificati motivi, alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ai creditori, con le forme che riterranno più opportune, salva la pubblicità che dovrà rispettare modalità e termini di cui all' art. 490 c.p.c., e secondo condizioni economiche più vantaggiose e che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla debitrice, comunque in ossequio al programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata.

I Liquidatori acquisiranno il parere del Comitato dei Creditori, del legale rappresentante della Società debitrice e dei Commissari Giudiziali prima di procedere alle vendite di beni di qualsiasi tipo ed al compimento



di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, notiziandone comunque il Giudice Delegato, nelle relazioni periodiche.

I Liquidatori procederanno analogamente per la nomina dei coadiutori, ausiliari tecnici ed avvocati.

I Liquidatori per l'anticipazione delle spese necessarie, utilizzeranno il deposito giudiziario già in essere, notiziandone il Commissario Giudiziale e previa autorizzazione del Giudice Delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua della spesa).

I Liquidatori verseranno le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente intestato alla procedura già acceso o su un altro, previa valutazione sulla convenienza delle condizioni praticate, dal quale i Liquidatori effettueranno i prelievi necessari, informando tempestivamente e comunque trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto, al Presidente del Comitato dei Creditori, al legale rappresentante della società debitrice ed ai Commissari Giudiziali i quali ultimi riferiranno, se del caso, al Giudice Delegato.

I Liquidatori depositeranno in Cancelleria ogni sei mesi, una relazione sullo stato della liquidazione (allegando un aggiornamento dell'elenco delle passività e dei riparti effettuati), contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico. Copia della relazione sarà comunicata dai Liquidatori al Comitato dei Creditori, al Commissario Giudiziale ed al legale rappresentante della società debitrice che potranno

presentare osservazioni nel termine di giorni 10 dall'avvenuta comunicazione.

I Liquidatori provvederanno ad informare tempestivamente il Giudice Delegato, il Commissario Giudiziale ed il Comitato dei Creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano concordatario, ed in particolare al pagamento integrale dei crediti assistiti da causa di prefazione ed al pagamento della percentuale promessa o almeno di una percentuale economicamente apprezzabile, ai creditori chirografari.

I Liquidatori provvederanno a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, previa redazione di un piano di riparto da sottoporre al parere del Commissario Giudiziale e del comitato dei creditori e poi da depositare in cancelleria per l'esame del G.D., e poi dandone comunicazioni ai creditori ed al legale rappresentante della debitrice, tenendo conto dei crediti accertati e delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale.

I Liquidatori terranno conto delle spese di procedura già sostenute, e prevedibilmente da sostenere, che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, e, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, chiederà, se del caso, una integrazione di detto deposito al Tribunale, relazionando sul punto.

I Liquidatori effettueranno i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario od assegno circolare, con successiva trasmissione al Commissario Giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale

rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione, relazionandone al Giudice Delegato.

Per i pagamenti di crediti contestati i liquidatori provvederanno a depositare gli importi richiesti, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario, intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

Analogamente i liquidatori procederanno per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

Lo svincolo delle somme depositate ai precedenti punti verrà disposto dal Giudice Delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

Delle operazioni di riparto eseguite i liquidatori daranno notizia al Giudice Delegato con apposite e documentate relazioni;

I Liquidatori, esaurito l'incarico, presenteranno il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 L.F.


6. Autorizza il G.D. ad emettere - all'occorrenza - provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato.

7. Dispone che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. al P.M., e comunicato alla società debitrice, ai Liquidatori ed al Commissario Giudiziale, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio
del 28 marzo 2019.



IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calvaresi



IL GIUDICE Rel. - Est.

Dott. Raffaele Agostini



Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti

